

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 7 SETTEMBRE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengono l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.07.2005, n. 608:

Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle EST (Encefalopatie Spongi-

**formi Trasmissibili) degli ovini nella Regione
Abruzzo. Pag. 6**

DELIBERAZIONE 27.07.2005, n. 734:

**Prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola) – Stagione venatoria
2005/2006. Pag. 22**

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 12.08.2005, n. 102:

**Rettifica D.P.G.R. n. 72 del 29.04.2005
“Nomina componenti Giunta Regionale”.
..... Pag. 22**

DECRETO 12.08.2005, n. 103:

Legittimazione possesso terre civiche site nel comune di Pollutri (CH), a favore di n. 8 Ditte..... Pag. 25

DECRETO 12.08.2005, n. 104:

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila. Rinnovo rappresentanza studenti. Biennio accademico 2005/2007. Pag. 28

DECRETO 12.08.2005, n. 105/15Bil:

Integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa obbligatoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2005. Pag. 28

DECRETO 12.08.2005, n. 106/16Bil:

Integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa obbligatoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2005. Pag. 29

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 12.08.2005, n. 11:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con proprie ordinanze n. 03 del 16 marzo 2005 e n. 08 del 27 maggio 2005..... Pag. 29

ORDINANZA 23.08.2005, n. 12:

Conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di L'Aquila presso l'impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH)..... Pag. 30

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DH10/29:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura "A" Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Domanda n. 04156552475 del 29.07.2002. Opere: Acquisto trattrice, macchina raccolta olive e recipienti stoccaggio. Ditta: CIARCELLUTO Antonella ...omissis...Settore Produttivo: Olivicoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale. Pag. 32

**DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE**

DETERMINAZIONE 08.08.2005, n. DI3/64:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta PROPAN-GAS EMILIANA s.r.l. con sede in FORLI' – Via Cà Mingozzi 1/a. Pag. 32

DETERMINAZIONE 08.08.2005, n. DI3/65:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta EVERGAS SUD s.r.l. con sede in CRISPANO (NA) – Via A. Diaz n. 28. Pag. 33

DETERMINAZIONE 11.08.2005, n. DI3/66:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta S.M.A. GAS s.r.l. con sede in CASTELLO DI CISTERNA (NA) Via Selva n. 224. Pag. 34

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA**

RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE
DI INTERESSE LOCALE

DETERMINAZIONE 11.08.2005, n. DC8/184:

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), Art. 70: - Realizzazione di nuove strutture destinate ad Asilo Nido e Micro-Nidi presso i luoghi di lavoro – Inserimento in graduatoria Comune di Collecorto. Pag. 35

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,
VIABILITÀ DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 22.08.2005, n. DE4/64:

Fondi di cui all'art. 8 della Legge 11.05.1999, n. 140, modificato dall'art. 31 della Legge 01.08.2002 n. 166. Revoca del contributo assegnato con D.G.R. 985/02 alla Società Monna Rosa S.r.l., Via Fonte di Putrella Liri – Cappadocia (AQ), per l'intervento di sostituzione di impianti scivoli. Pag. 36

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 11.07.2005, n. DF2/100:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta LAFARGE CALCESTRUZZI da ubicarsi in c.da Saletti del comune di Atesa (CH)..... Pag. 36

DETERMINAZIONE 11.07.2005, n. DF2/103:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per il punto di emissione E18 – rettifica – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta ROSSINI ubicato in comune di L'Aquila – Z.I. Bazzano. Rettifica DF2/1 del 4.1.2005. Pag. 37

DETERMINAZIONE 12.07.2005, n. DF2/104:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per i 5 punti di emissione provenienti dalla fase di produzione del calcestruzzo - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta F.lli ADEZIO da ubicarsi in comune di Ari (CH), via Ponte di Ari. Pag. 37

DETERMINAZIONE 15.07.2005, n. DF2/106:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "lavorazione prodotti speciali (linee A e B) e caldaia a metano" autorizzato con ordinanza n. DF2/124 del 29.8.2001 e "preparazione sughi e linea scottatrice" autorizzato con ordinanza n. DF2/141 del 10.9.2001 - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI ubicati in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale Adriatica, 544. Rettifica q.r.e. e unificazione DF2/124 del 29.8.2001 e DF2/141 del 10.9.2001..... Pag. 38

DETERMINAZIONE 19.07.2005, n. DF2/108:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "espulsione aria proveniente dalla fase di ingresso materie prime", per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta FASSA BORTOLO da ubicarsi in comune di Popoli (PE), strada provinciale per Vittorito. Pag. 39

DETERMINAZIONE 19.07.2005, n. DF2/109:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “cinghie dentate e cinghie a bordi tagliati” e “molatura dorso manicotti e profilatura cinghie scanalate” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta DAYCO EUROPE ubicato in Z.I. Vallecupa del Comune di Colonnella (TE). Rinnovo D.G.R. 3321 del 16.12.1998..... Pag. 39

DETERMINAZIONE 20.07.2005, n. DF2/110:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “vulcanizzazione 8° e 9° ciclo e rettifiche - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta DAYCO EUROPE ubicato in Piano della Stazza del comune di Manoppello (PE). Rinnovo e rettifica ordinanza n. 80 del 16.3.2000..... Pag. 40

DETERMINAZIONE 02.08.2005, n. DF2/118:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “cataforesi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta ME.GA da ubicarsi in Zona Industriale - Comune di Arielli (CH)..... Pag. 41

DETERMINAZIONE 03.08.2005, n. DF2/119:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di verniciatura a polvere coils, punti E1, E3, E4, E5 ed E16 – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15a) – della Ditta OTEFAL ubicato in comune di L'Aquila – nucleo industriale Bazzano. Rettifica DF2/175 del 4.11.2004..... Pag. 41

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DF2/121:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di produzione carbonato di calcio micronizzato - per i

fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 della Ditta MINERARIA ABRUZZESE ex C.C.C. Cave Carbonato di Calcio ubicato in comune di Raiano (AQ) – via Luigi Galvani 10. Rettifica DF2/104 del 14.7.2004..... Pag. 42

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DF2/122:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di grani-gliatura - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta EUROPAINING s.r.l. Unità Produttiva 4, da ubicarsi in c.da Fattore 25 - comune di S. Maria Imbaro (CH)..... Pag. 43

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Istanza del 24.03.2005 tendente ad ottenere la concessione a derivare dal subalveo del fiume Pescara l/s. 2,21 d'acqua: Ditta PACE FRANCESCO. Pag. 43

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Estratto determinazione n. 207 Registro II° Settore del 20.07.2005. Espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento tratto compreso in contrada Santa Maria dell'Arco del Comune di Mosciano S. Angelo (TE) – S.P. 262/DIR (ex S.S.)”. Autorizzazione di spesa per la corresponsione dell'acconto pari all'80% dell'indennità definitiva di esproprio a favore della Società PARK HOTEL con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) – Via Papa Giovanni XXIII. Pag. 44

COMUNE DI ATRI (TE)

Variante Parziale al PRG per ampliamento zona produttiva C.da Stracca e modifica art. 42 NTA. Pag. 44

COMUNE DI FRAINE (CH)

**Approvazione definitiva Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.).....
..... Pag. 45**

COMUNE DI GIULIANOVA (TE)

Espropriazione pubblica utilità. Decreto rep. N. 6359 del 28.7.2005. Estratto del decreto di esproprio delle aree occorrenti per lavori di "Sistemazione Via Grado con l'allargamento in prossimità dell'incrocio con Viale Orsini". Pag. 45

COMUNE DI ORICOLA (AQ)

**- Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione per residenze turistiche convenzionato in Zona C3 – loc. Valighieri.....
..... Pag. 46**

- Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione per residenze turistiche convenzionato in Zona C4 – loc. Pezzetagle – comparti 3 e 4..... Pag. 46

COMUNE DI ROSCIANO (PE)

**Realizzazione ristorante con annesso residence in località Piano di Coccia, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. – Ditta: Oasi del Nora di Volponi Michele & C. s.a.s.
..... Pag. 46**

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI (PE)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2005. Lavori per l'ampliamento di un fabbricato adibito ad attività commerciale in variante allo strumento urbanistico. Ditta Bar Classic di Gizzarelli Roberto. Art. 5 DPR n. 447/1998 modificato dal DPR n. 400/2000 e art. 7 Regolamento SUAP.
..... Pag. 46**

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.07.2005, n. 608:

Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle EST (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) degli ovini nella Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'allegato Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle EST (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili)

degli ovini nella Regione Abruzzo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- 2) i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Aziende UU.SS.LL., sono incaricati dell'applicazione del presente piano; nell'espletamento delle relative attività, si avvalgono della collaborazione delle Associazioni Provinciali Allevatori, che sono incaricati di effettuare i prelievi di campione di sangue negli allevamenti aderenti al piano in parola;
- 3) il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato dell'assunzione degli atti amministrativi connessi alla presente Deliberazione, per la programmazione annuale;
- 4) per quanto non espressamente previsto nel Piano allegato, si faccia riferimento alle disposizioni vigenti in materia;
- 5) di inviare copia del Piano regionale in parola al Ministero della Salute;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato

ALLEGATO



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

Documento composto da n. 15 fasciate.
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 608 del 12 LUG. 2005

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (EST) NEGLI OVINI



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 15 e di 15 fasciate ciascuna viduata nel apposito nastro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Sanità".

Pescara, li 17 GIU. 2005



Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. **azienda:** qualsiasi luogo in cui gli animali sono detenuti, mantenuti, allevati, governati o mostrati al pubblico;
2. **greggi di elevato merito genetico:** le greggi che risultano iscritte al Libro Genealogico (LG) nonché tutte le greggi iscritte al registro anagrafico delle razze autoctone, gestito da Assonapa, nelle quali la percentuale di montoni in età riproduttiva è equivalente o superiore al 50% del totale dei riproduttori in età riproduttiva presenti in allevamento;
3. **greggi commerciali:** le greggi che non soddisfano le condizioni di greggi di elevato merito genetico, in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico;
4. **analisi genetiche:** analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154 e 171 del gene della PrP, effettuate dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
5. **prelievo ufficiale:** prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche, eseguito dal veterinario della Azienda ULS competente per territorio o veterinario riconosciuto o incaricato;

1. OBIETTIVI

Il presente decreto, tramite l'attuazione delle azioni contenute nell'articolato e nei suoi allegati, si pone come obiettivo l'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale.

AZ. USL	TE	PE	CH	LAN-VAS	AV-SUL	AQ
N.ro All LL.GG.	10	10	10	10	10	40

2. OBIETTIVI SPECIFICI:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.



3. ORGANIZZAZIONE

1. E' istituito sull'intero territorio regionale il piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);

2. l'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l'adesione attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza;

3. qualora l'applicazione degli schemi di selezione previsti nell'Allegato 1 parte B determini effetti negativi sulla consistenza della popolazione ovina della Regione, potranno essere definite, tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata, norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e controllo delle EST, concordate con il Ministero della Salute;

4. E' istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha inoltre il compito di proporre eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.

Il Comitato diretto e coordinato dal Servizio Veterinario regionale, si compone di 11 rappresentanti n. 6 Az USL; n.1 IZS-TE; n.1 Assessorato Regionale Agricoltura della Regione Abruzzo; n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. e n.1 docente dell'Università di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL PIANO DI SELEZIONE GENETICA

1. I dati relativi al piano di selezione genetica sono raccolti dal Servizio Veterinario Regionale che istituisce a tal fine una apposita Banca Dati Regionale (BDR) contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del D.M.17/12/2004, utilizzando i fondi di cui alla L.R. n.56 del 19 aprile 1995;

2. I dati di cui al precedente comma 1, al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale (BDN), sono trasmessi trimestralmente dal Servizio Veterinario Regionale a quest'ultima, istituita presso il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.

3. La banca dati di cui al punto 1, viene alimentata dal proprietario dell'allevamento, sia direttamente che per il tramite dei soggetti delegati attraverso l'apposito software e per quanto di competenza dalle Az. USL.

FUNZIONI DEI DIVERSI ENTI

Alla attuazione del presente decreto concorrono:

1. Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Servizio Veterinario

a) predispone il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione della realtà zootecnica locale;

b) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano;



c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant'altro richiesto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea;

d) gestisce la banca dati regionale, relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati nazionale;

e) dirige la Commissione Regionale di Coordinamento (CRC); la Commissione è convocata, con frequenza semestrale ed è presieduta dal Dirigente dei Servizi Veterinari della Direzione Sanità della Regione o suo delegato; è composta da rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. (Area C), dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, da rappresentanti delle Associazioni Allevatori e da un docente di malattie infettive della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo. Per ulteriori esigenze, la Commissione può essere integrata con ulteriori 2 esperti, con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale. Ai componenti della commissione non compete nessun compenso, fatta eccezione per le missioni quando dovute ed a carico degli enti di appartenenza.

LA COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO:

- i) incentiva l'adesione al Piano da parte degli allevatori;
- ii) coordina e valuta le attività del Piano, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti anche in funzione della tempistica prevista nonché il loro impatto sulla zootecnia regionale;
- iii) propone eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate e di eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario;
- iv) redige entro il 31 Gennaio una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla Commissione nazionale di coordinamento;
- v) individua le procedure relative al monitoraggio di cui all'articolo 7 del presente piano.
- vi) promuove, iniziative di informazione e formazione sui diversi aspetti attinenti il piano rivolti ad allevatori, veterinari ufficiali, veterinari liberi professionisti e zootecnici dipendenti delle Associazioni Allevatori.

4. SERVIZIO VETERINARIO DELLE AZIENDE UU.SS.LL.

- a) aggiorna la banca dati regionale secondo i requisiti indicati nell'Allegato 2 della presente delibera;
- b) riceve le domande delle aziende richiedenti;
- c) elabora l'elenco delle aziende richiedenti per l'esame dell'ammissione al Piano e le trasmette al Servizio Veterinario Regionale;
- d) riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca dati;
- e) trasmette alla Regione per via informatica, mediante l'alimentazione dell'apposito software, i dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del D.P.R. n. 320/54;
- f) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale; a tale scopo trasmette alla Commissione di Coordinamento i reports richiesti;
- g) verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora ne siano sprovvisti - a carico dell'allevatore, i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche;



h) eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS) utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, **qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere**;

i) verificano l'effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione;

m) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, comma 2 lettera l);

n) verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;

o) certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell'IZS, la genetica dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui all'allegato 5 del presente provvedimento;

p) controllano il rispetto dei requisiti per la movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano;

q) aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;

r) trasmettono alla banca dati regionale i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati;

s) effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende, come meglio specificato nel richiamato Decreto Ministeriale;

t) effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale incaricato (Lazio)

a) esegue le analisi genetiche previste dal piano rilasciando i rapporti di prova ufficiali;

b) invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di indagine;

c) assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il tracciato record relativo ai campioni esaminati.

Associazioni Provinciali Allevatori

Il personale veterinario (APA), in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue - senza ulteriori aggravii di spesa - nelle greggi iscritte al libro genealogico, ai soli fini della esecuzione delle analisi genetiche necessarie per l'attuazione del piano. A tal proposito il suddetto personale deve richiedere l'inserimento nell'Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti.

5. SCHEMA DI SELEZIONE

Non appena verrà determinato, negli ovini delle razze presenti nel territorio regionale, se la frequenza dell'allele ARR è maggiore o minore del 40%, si porrà in essere lo schema di selezione rispettivamente di cui al punto A) o B) dell'Allegato 1 parte B del presente Piano.



6. COMPETENZE

Sono incaricati della esecuzione del presente piano, ognuno per la parte di competenza, i Direttori Generali delle Aziende ULSS della Regione, i Veterinari ufficiali delle Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Le Associazioni Provinciali Allevatori, i Veterinari APA appositamente autorizzati, i Tecnici APA appositamente autorizzati e i veterinari riconosciuti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)



ALLEGATO I

Parte A

SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO

1. Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano

- a) Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una precisa identificazione individuale;
- c) tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nell'Allegato 1, parte B, e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;
- d) tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciali, che intendono partecipare al Piano regionale, devono presentare domanda di ammissione al servizio veterinario dell'Aziende ULSS, territorialmente competente, compilando il modulo previsto all'Allegato 3;
- e) le Aziende ULSS verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Banca Dati Regionale.

2. Disposizioni per le aziende ammesse al Piano

- a) Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità riportate nell'Allegato 1 parte B;
- b) al momento dell'ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento e della identificazione individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare;
- c) tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente mediante applicazione di tatuaggio;
- d) devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione e presenti in allevamento;
- e) durante il primo anno devono essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi genetiche anche gli agnelli maschi nati nell'anno in corso o precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di montoni in riproduzione; per gli anni successivi dovrà essere effettuata l'analisi genetica di un numero di agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza;
- f) previa valutazione positiva della Commissione Regionale di Coordinamento, ed in caso di adeguata disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo all'interno di aziende in selezione o di elevato merito genetico, qualora in grado di gestire la monta controllata;
- g) tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) sono a titolo gratuito per l'allevatore;



- h) nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue o di campioni biologici richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d), e), f), saranno effettuati a spese del richiedente.
- i) le spese relative alle analisi genetiche per la vendita di montoni da greggi non aderenti al Piano e destinati a greggi aderenti sono gratuite fino al 31 dicembre 2005;
- j) e' fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l'allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese di applicazione dell'identificazione elettronica e degli esami genetici;
- k) qualora, in seguito agli accertamenti effettuati sugli animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
- l) entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere obbligatoriamente macellati ed indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione;
- m) le femmine del gregge che presentano il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate entro 30 giorni;
- n) non possono essere mantenuti in azienda maschi interi, in età riproduttiva, non sottoposti ad analisi genetiche;
- o) e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del presente Piano di selezione genetica;
- p) i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati da vita secondo i vincoli, le modalità ed i tempi indicati nell'allegato 1 parte B.

Parte B

1. Principi generali del Piano di selezione genetica

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del Piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano

l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione delle Commissioni Regionali di coordinamento del Piano.


2. Obiettivi del Piano:

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale
- d) valorizzare le produzioni ovine

3. L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- 3.1. eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di



3.2. incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano.
 3.3. costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;

3.4. progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al Piano

4. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

Genotipo Riproduttori di 1a classe

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla

Riproduttori di 2a classe

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa.

Riproduttori di 3a classe

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata

AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

Divieto di impiego come riproduttori

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

5. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza

A) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE del 40%

a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR

nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;



- b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
- c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;
- d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna.
- e) Per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1;

B) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE al 40%

- a) Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;
- b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
- c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;
- d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;
- e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1

Razze con ARR <40%

classe montoni .

- 1 da allevamento iscritto al LG
 1 da allevamento di elevato merito genetico
 1 da allevamento commerciale o da rimonta interna
 2 da allevamento iscritto al LG
 2 da allevamento di elevato merito genetico
 2 da allevamento commerciale o da rimonta interna
 3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

Razze con ARR >40%

classe montoni .

- 1 da allevamento iscritto al LG
 2 da allevamento iscritto al LG
 1 da allevamento di elevato merito genetico
 2 da allevamento di elevato merito genetico
 1 da allevamento commerciale o da rimonta interna
 2 da allevamento commerciale o da rimonta interna
 3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

6. Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori



Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfò-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti

commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito

genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.

7. Livelli di qualifica degli allevamenti

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V greggi aderenti al piano

8. Controlli nei greggi aderenti al piano

a) Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati, dai veterinari ufficiali delle AULSS, in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

b) prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficiali delle AULSS, nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;

c) nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, la qualifica viene sospesa fino a nuova genotipizzazione sugli stessi campioni di sangue da effettuarsi dall'Istituto Superiore di Sanità; cui saranno inviati; la precedente classificazione potrà essere revocata e l'azienda assumere la nuova classificazione corrispondente;

d) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;

e) le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.



ALLEGATO 2

**REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI
ALLA BANCA DATI NAZIONALE**

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi)

- Codice ASL di prelievo;
- Data di prelievo;
- Codice aziendale di allevamento;
- Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
- Codice identificativo dell'animale;
- Codice del bolo o del microchip se impiegati;
- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
- Data di nascita del capo;
- Sesso;
- Razza;
- Iscrizione a LG;
- Alleli;
- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
- Data di accettazione;
- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.



ALLEGATO 4

Scheda accompagnamento
campioni

ASL N° _____ DI _____

CODICE _____ AZIENDA _____

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

COMUNE _____

LOCALITÀ _____

DATA PRELIEVO: _____

MOTIVO DEL PRELIEVO:

1 Agnelli maschi o
montoni 2 Femmine per
gruppi di monta 3 Campioni
nell'ambito di
focolaio di scrapie
4 Animali del
campione
casuale di
verifica
5 Compravendita

ACCETTAZIONE N° _____ DEL _____

N° Etichetta barcode Codice identificativo capo Codice bolo/microchip (se
impiegati)

Data di

nascita

(MM/AA)

Sesso Razza Iscrizione LG

Alto valore

genetico

Gregge

commerciale Sarda

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO

15

ALLEGATO 5

Certificato individuale di

genotipo

ASL N° _____ DI _____

CODICE _____ AZIENDA _____

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

CODICE FISCALE _____

COMUNE _____

LOCALITÀ _____



IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

CODICE

IDENTIFICATIVO

CAPO

CODICE MICROCHIP BOLO _____

RAZZA _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____

DATA PRELIEVO _____

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

ISTITUTO ZOOTEKNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA

RAPPORTO DI PROVA N° _____ DEL ____ / ____ / ____

ALLELE 1 ALLELE 2

Codoni Codoni

136 154 171 136 154 171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio _____ Timbro e firma del veterinario responsabile

VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE

Data

N Codice Azienda /Macello Acquisto Macell. Morte

Firma e timbro Veterinario



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 27.07.2005, n. 734:

Prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola) – Stagione venatoria 2005/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A maggioranza dei voti, con il voto contrario dell'Assessore Mura

DELIBERA

- di autorizzare le Amministrazioni provinciali, che ravvisino la sussistenza sul proprio territorio delle condizioni a tal fine necessarie, a differire con proprie motivate deliberazioni, in deroga al Calendario venatorio regionale, il termine ultimo del prelievo venatorio della specie Beccaccia (Scolopax rusticola), procrastinandolo fino alla data limite del 30/1/2006;
- di stabilire altresì che le predette Deliberazioni siano assunte non oltre il 30/11/2005, che siano comunicate alla Regione Abruzzo -Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria, e portate a conoscenza dei cacciatori con forme di pubblicizzazione idonee e tempestive;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria di trasmettere la presente Deliberazione alle Amministrazioni provinciali, di pubblicarla per stralcio sul *B.U.R.A.* e di apporne menzione sul Calendario Venatorio 2005/2006 con apposito richiamo in corrispondenza della specie interessata.

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 12.08.2005, n. 102:

**Rettifica D.P.G.R. n. 72 del 29.04.2005
“Nomina componenti Giunta Regionale”.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DECRETA

- di rettificare il proprio Decreto n. 72 del 29.04.05 integrando le competenze assegnate al Componente la Giunta Regionale preposto alle Attività Produttive e all'Innovazione, Valentina Bianchi, con quella inerente la materia riguardante le Pari Opportunità;
- di rettificare l'allegato n. 8 del proprio Decreto n. 72 del 29.04.2005 integrando le competenze assegnate al Componente la Giunta Regionale preposto alle Attività Produttive e all'Innovazione, Valentina Bianchi, con quella dell'“Ufficio Pari Opportunità” incardinato nel “Servizio Attività di promozione della Regione e di collegamento con le Comunità degli Abruzzesi all'estero” con sede in L'Aquila, già indicato nell'allegato n. 11 del Decreto 72/2005, rettificato con Decreto n. 95 del 5.07.05;
- di rettificare, altresì, l'allegato n. 11 del Decreto n. 72/2005, già rettificato con Decreto 95/2005,
- di comunicare il presente decreto al Presidente del Consiglio Regionale;
- di disporre la pubblicazione sul *BURA* del presente decreto e degli allegati n. 8 e n. 11 rettificati che ne formano parte integrante e sostanziale.

L'Aquila, lì 12.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

Segue allegato



Al Presidente della Regione

ALLEGATO N. 8 al DPGR n. 72 del 29/4/2005

ASSESSORE VALENTINA BIANCHI

Direzione Attività produttive

- Servizio Programmi intersettoriali, politiche di sostegno alle imprese e ricerca applicata;
- Servizio Sviluppo del commercio;
- Servizio Attività estrattive e minerarie;
- Servizio Sviluppo dell'artigianato;
- Servizio Sviluppo delle industrie;
- Servizio Posizione di Staff Studi e Ricerca.

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni.

- Ufficio Pari Opportunità del Servizio Attività di promozione della Regione e di collegamento con le Comunità degli Abruzzesi all'estero.

Il Presidente
della Giunta Regionale
Ottaviano Del Turco



Al Presidente della Regione

ALLEGATO N. 11 al DPGR n. 72 del 29/4/2005

PRESIDENTE OTTAVIANO DEL TURCO

Struttura Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza

- Servizio della Struttura Speciale di Supporto del Gabinetto della Presidenza;
- Servizio Posizione di Staff;

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni.

- Servizio Affari della Giunta Regionale;
- Servizio Attività Internazionali;
- Servizio Legislativo;
- Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), pubblicità ed accesso;
- Servizio Attività di promozione della Regione e di collegamento con le Comunità degli Abruzzesi all'estero, ad eccezione dell'Ufficio Pari Opportunità;
- Servizio Coordinamento e Supporto, Affari generali;
- Servizio Attività di collegamento con l'Unione Europea a Bruxelles;
- Servizio Segreteria del Presidente della Giunta Regionale;
- Servizio Delegazione di Roma;

Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

- Servizio Valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
- Servizio Strumento e risorse della programmazione;
- Servizio Programmazione e Sviluppo;

Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici.

- Servizio Difesa del Suolo;
- Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila;
- Servizio Opere marittime e qualità delle acque marine;
- Servizio Genio Civile Regionale di Pescara;
- Servizio OO. II. e Gestione fiumi;

Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale

- Servizio Posizione di staff;

Struttura Speciale di Supporto Stampa

Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale

- Servizio per l'informazione territoriale e la Telematica;
- Servizio Supporto alle attività delle Direzioni Regionali;
- Servizio Strutture informatiche e tecnologiche.

Il Presidente
della Giunta Regionale
Ottaviano Del Turco

DECRETO 12.08.2005, n. 103:

Legittimazione possesso terre civiche site nel comune di Pollutri (CH), a favore di n. 8 Ditte.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Pollutri a favore delle 8 Ditte indicate nell'allegato "A" (elenco n. 5) datato Pescara 18.07.2005 formato da n. 2 facciate;
- di obbligare il Comune di Pollutri a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" (elenco n. 5) datato Pescara 18.05.2005;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Pollutri;

- di autorizzare il Comune di Pollutri ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Pollutri e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 12.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO



Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 5

N. d'ordine	Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del lotto senza imiglione	Canone annuo 2,5%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone sommità da pagare
			Foglio	Particella					
1	TROIANO GUERINO NATO A POLLUTRI IL 17/09/1918 ED IVI RESIDENTE ALLO LOC. S. ANTONIO	POLLUTRI TOTALE	12	308	0,31,60 252,80	7,58 75,84	75,84 75,84	83,42 83,42	252,80 252,80
2	GALANTE RITA NATA A MONTEODORISIO IL 26/01/1948 E RESIDENTE A POLLUTRI ALLA LOC. CAROSO. 7	POLLUTRI TOTALE	13	4083 4085 4087	0,02,10 0,00,60 0,06,10 0,08,80	0,50 0,14 1,46 2,11	5,04 1,44 14,80 21,12	5,54 1,58 16,10 23,23	16,80 4,80 46,80 70,40
3	TARTAGLIA MARCO NATO A LANCIANO IL 10/07/1968 E RESIDENTE A POLLUTRI ALLA LOC. CIVITA. 17	POLLUTRI TOTALE	13	4090	0,20,50 0,20,50	4,92 4,92	49,20 49,20	54,12 54,12	164,00 164,00
4	PISCICELLI AMERIGO E SCAMPOLI MARIA CONCETTA NATI RISPETTIVAMENTE IN CANADA E POLLUTRI IL 18/05/1969 E 08/06/1976 E RESIDENTI A POLLUTRI ALLA LOC. CAROSO. 9	POLLUTRI TOTALE	13	4088 4086 4084 507	0,06,40 0,00,60 0,01,50 1,33,48 1,44,38	2,02 0,14 0,46 37,04 34,85	20,16 1,44 4,56 320,39 346,51	22,18 1,58 5,02 352,39 381,16	67,20 4,80 15,20 1.067,84 1.155,04
5	PAOLINO DONATO NATO A POLLUTRI IL 01/09/1952 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. COLLEROMANO. 14	POLLUTRI TOTALE	5	392 394	0,16,10 0,02,50 0,18,60	3,86 0,60 4,46	38,64 6,00 44,84	42,50 6,60 49,10	128,80 20,00 148,80
6	DI BIASE PAOLO NATO A VASTO IL 04/09/1928 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. CERVARA. 37	POLLUTRI TOTALE	2	317 318	0,01,60 0,10,25 0,11,85	0,38 2,46 2,84	3,84 24,60 28,44	4,22 27,06 31,28	12,80 82,00 94,80
7	TARTAGLIA MARIA VINCENZINA NATA A POLLUTRI IL 04/08/1932 E RESIDENTE A TIVOLI IN VIA NAZIONALE TIBURTINA. 19	POLLUTRI TOTALE	14	361 431 432 472 474	0,18,90 0,01,20 0,01,00 0,73,60 0,02,50	4,54 0,29 6,00 17,66 0,60	45,36 2,88 2,40 176,64 6,00	49,90 3,17 2,64 194,30 6,60	151,20 9,60 8,00 588,80 20,00

					475	0,01,70	13,60	0,41	4,08	4,49	13,60
				476(SUB2)		0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15			28	0,03,10	744,80	22,34	223,44	245,78	744,80
					61	0,14,90	119,20	3,58	36,76	38,34	119,20
					150	0,39,70	317,60	9,53	95,28	104,81	317,60
		16			45	0,78,20	625,60	18,77	187,68	206,45	625,60
				TOTALE		3,24,80	2.598,40	77,95	779,52	857,47	2.598,40
				TINARI MARIA CONCETTA NATA A POLLUTRI IL 23/10/1961 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. PIANO VALLE, 836	2	4070	4,80	0,14	1,44	1,58	4,80
				POLLUTRI		0,08,50	68,00	2,04	20,40	22,44	68,00
					201	0,03,20	25,60	0,77	7,68	8,45	25,60
					4147	0,20,50	164,00	4,92	49,20	54,12	164,00
					4044	0,00,75	6,00	0,18	1,80	1,98	6,00
					204	0,03,00	24,00	0,72	7,20	7,92	24,00
					4146	0,04,00	32,00	0,96	9,60	10,56	32,00
					203	0,13,40	107,20	3,22	32,16	35,38	107,20
					3505	0,00,03	0,24	0,07	0,08	0,24	0,24
					195	0,00,82	6,56	0,20	1,97	2,16	6,56
					198	0,09,40	75,20	2,26	22,56	24,82	75,20
					4149	0,16,30	130,40	3,91	39,12	43,03	130,40
					4151	0,16,00	128,00	3,84	38,40	42,24	128,00
					4153	0,08,10	64,80	1,94	19,44	21,38	64,80
				TOTALE		1,04,60	836,80	25,10	251,04	276,14	836,80

PESCARA 18/07/2005

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)


Mario Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO
(Ing. Lorenza Potenza)

Lorenza Potenza



2
18 LUG 2005
SERVIZIO FORESTE E SVILUPPO RURALE
PESCARA
potenza



DECRETO 12.08.2005, n. 104:

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila. Rinnovo rappresentanza studenti. Biennio accademico 2005/2007.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. A parziale modifica del decreto n. 57 del 5.4.2004, sono nominati componenti del

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila quali rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di L'Aquila i Sigg. D'Alfonso Geraldine, nata a Creteil (Francia) il 3.2.1982 e residente a Scafa (PE) via Decontra, n. 238 e Luciani Rosaria, nata a Rieti il 29.10.1981 e residente a Rieti, Via Calabria, 2, in sostituzione dei Sigg. Di Carlo Marino e Di Pompeo Francesco;

2. Per effetto delle disposte sostituzioni la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila è la seguente:

DI PASQUALE Maxmilian	L'Aquila 1.2.1973	Presidente
D'ANDREA Gabriele	S.Benedetto dei Marsi 28.02.1956	Rappresentante docenti
PAOLETTI Alfonso	L'Aquila 12.11.65	Rappresentante docenti
D'ALFONSO Geraldine	Creteil (FRANCIA) 3.2.1982	Rappresentante studenti
LUCIANI Rosaria	Rieti 29.10.1981	Rappresentante studenti
ROMANO Lucia	Castel di Sangro (AQ) 18.2.58	Rappresentante regione
CARNESSALE Gaetano	Teramo 23.5.52	Rappresentante regione
MASCITTI Nazzareno	Celano (AQ) 25.4.41	Rappresentante regione
NANNI Emanuele	L'Aquila 13.3.46	Rappresentante regione

Il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

L'Aquila, 12 agosto 2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 12.08.2005, n. 105/15Bil:

Integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa obbligatoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario

2005, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02.01.004	11457	"Oneri relativi alla gestione dei conti correnti postali" - in aumento	€ 15.000,00
02.01.005	11209	"Retribuzione al personale assunto a tempo determinato - forme flessibili di assunzione di personale" - in aumento	€ 300.000,00
02.01.007	11461	"Spese contrattuali ed oneri fiscali e diversi a carico della regione" - in aumento	€ 5.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie." - in diminuzione	€ 320.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *BURA* il presente decreto.

L'Aquila, lì 12.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 12.08.2005, n. 106/16Bil:

Integrazione dello stanziamento di capitoli di spesa obbligatoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02.01.009	321901	"Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" - in aumento	€ 2.000.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva per le spese obbligatorie." - in diminuzione	€ 2.000.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *BURA* il presente decreto.

L'Aquila, lì 12.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 12.08.2005, n. 11:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con proprie ordinanze n. 03 del 16 marzo 2005 e n. 08 del 27 maggio 2005.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

ORDINA

1. La revoca delle proprie precedenti Ordinanze n. 03 del 16.03.2005 e n. 08 del 27.05.2005;
2. Che copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, venga trasmessa al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle AUSL dell'Abruzzo, ai N.A.S. Carabinieri di Pescara;
3. Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila 12.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

ORDINANZA 23.08.2005, n. 12:

Conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di L'Aquila presso l'impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH).

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, nel testo attualmente vigente;

Visto il D. Lgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: "Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti";

Richiamato l'art. 32, comma 1, della citata L.R. n. 83/2000, ai sensi del quale "il Presidente della Giunta Regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 13 del decreto...omissis";

Preso atto del contenuto della nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot. n. 27057 del 09.06.05, concernente l'applicazione dell'art. 13 del predetto D.Lgs n. 22/97 e dell'art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Visto il Protocollo d'Intesa di cui alla D.G.R. n. 502 del 28/06/02 in virtù del quale il Comune di L'Aquila è stato autorizzato al conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di Atri, di proprietà del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. - Area Piomba Fino - fino al 28/06/06;

Considerata la nota prot. n. 1608/05 del 13/08/05, del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. - Area Piomba Fino, nella quale si evidenzia che il Presidente della Provincia di Teramo con nota del 12/08/05, prot. n. 147948, ha disposto la prosecuzione dell'attività di smaltimento della discarica consortile sita in località S. Lucia di Atri, esclusivamente in favore dei Comuni facenti parte dell'ATO e della stessa Provincia di Teramo e che, pertanto, non sarà più possibile accogliere i rifiuti urbani provenienti dalla città di L'Aquila a far data dal 01/09/05;

Vista la richiesta del Comune di L'Aquila - settore Ambiente - del 19/08/05, prot. n. 1487/05 Amb., con la quale, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare per effetto del suindicato provvedimento del Presidente della Provincia di Teramo, si chiede di poter effettuare il conferimento dei rifiuti urbani del Comune di L'Aquila presso l'impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. di Lanciano (CH);

Vista la nota prot. n. 1496 del 23/08/05 con la quale il Comune dell'Aquila ha precisato l'impercorribilità di forme di conferimento nell'ambito dell'ATO "omissis.....per l'assenza di impianti con capacità adeguate a ricevere i quantitativi di R.S.U. prodotti localmente...omissis" precisando, altresì, che "omissis... tale circostanza é stata nuovamente accertata richiedendo ai Consorzi e soggetti gestori degli impianti di smaltimento rifiuti della Provincia dell'Aquila la loro disponibilità a ricevere i quantitativi prodotti dal Comune dell'Aquila. Tale disponibilità è stata negata";

Preso atto che il Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), gestore dell'impianto di discarica sito in Loc. Cerratina nel territorio del Comune di Lanciano (CH), contattato dal Comune di L'Aquila con nota n. 1477/05/Amb. del 17/08/05, ha espresso formalmente, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 18.08.05, la propria disponibilità a

ricevere i R.S.U. prodotti nel territorio del Comune di L'Aquila nel quantitativo oscillante tra le 78 e le 96 tonnellate al giorno;

Visto l'art. 23, comma 1 del D.Lgs n. 22/97 che prevede che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province

Visto l'art. 13, comma 1 della L.R. n. 83/2000 che prevede che l'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Visto l'art. 13 del D.Lgs 22/97 che prevede, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell'art. 13 della predetta L.R. n. 83/2000 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l'utilizzazione degli impianti presenti nella regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l'ambiente;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Comune di L'Aquila con nota prot. n. 1487/05 Amb. del 19/08/05, con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente - Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1. in deroga a quanto disposto al 1° comma dell'art. 13 della L.R. 28.4.2000, n. 83, al Comune di L'Aquila di PROVVEDERE al conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di discarica del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti ubicata in loc. Cerratina del Comune di Lanciano (CH), per il quantitativo oscillante tra le 78 e le 96 tonnellate al giorno, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell'impianto di destinazione finale dei rifiuti;
2. di STABILIRE che la presente disposizione ha validità temporale di mesi sei dalla data di adozione del provvedimento, eventualmente rinnovabile in caso di accertata necessità ed urgenza;
3. di RICHIAMARE i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica ed ambiente;
4. che i rapporti economici e la definizione delle modalità di conferimento ed accettazione siano oggetto di specifico accordo tra le parti;
5. di TRASMETTERE copia della presente disposizione al Comune di L'Aquila, al Consorzio Comprensoriale di Lanciano (CH), alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila e Chieti, ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA di Chieti e L'Aquila e alla Direzione Centrale della medesima Agenzia;

6. di TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero della Salute;
7. di PUBBLICARE integralmente la presente disposizione sul *B.U.R.A.*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul *B.U.R.A.*

L'Aquila 23.08.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DH10/29:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura "A" Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Domanda n. 04156552475 del 29.07.2002. Opere: Acquisto trattrice, macchina raccolta olive e recipienti stoccaggio. Ditta: CIARCELLUTO Antonella ...omissis...Settore Produttivo: Olivicoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n° 346 del 24/05/2002, il contributo in conto capitale di € 20.014,65 in favore della Ditta: CIARCELLUTO Antonella....*Omissis*...
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5 disposto con D.D. n. DH67/02 del 11/07/2002 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formati da n. 4 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 08.08.2005, n. DI3/64:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta PROPAN-GAS EMILIANA s.r.l. con sede in FORLI' – Via Cà Mingozi 1/a.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

E' rilasciata alla società PROPANGAS EMILIANA s.r.l. con sede in FORLI' - Via Cà Mingozzi n. 1/a, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 3

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 4

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Art. 5

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 6000 Kg. di prodotto.

Art. 6

La concessionaria è tenuta inoltre all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla

legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 7

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 08.08.2005, n. DI3/65:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta EVERGAS SUD s.r.l. con sede in CRISPANO (NA) - Via A. Diaz n. 28.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

E' rilasciata alla società EVERGAS SUD s.r.l. con sede in CRISPANO (NA) - Via A. Diaz n. 28, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 3

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 4

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Art. 5

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 6000 Kg. di prodotto.

Art. 6

La concessionaria è tenuta inoltre all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 7

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 11.08.2005, n. DI3/66:

Concessione per la distribuzione e la vendita di g.p.l. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne Ditta S.M.A. GAS s.r.l. con sede in CASTELLO DI CISTERNA (NA) Via Selva n. 224.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

E' rilasciata alla società S.M.A. GAS s.r.l. con sede in CASTELLO DI CISTERNA (NA) - Via Selva n. 224, la concessione per la distribuzione e vendita di GPL in bombole e fuso in piccoli serbatoi fissi, tramite autocisterne nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della relativa notifica.

Art. 2

La Società ha l'obbligo di immettere sul mercato solo recipienti accompagnati dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6 della legge 1° ottobre 1985, n. 539.

Art. 3

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire gli addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti G.P.L. e dei relativi annessi.

Art. 4

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Art. 5

La presente concessione, resta subordinata alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza ed al nulla osta di altre Amministrazioni statali competenti in materia e non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di g.p.l. sfuso od in bombole in quantità superiore a 6000 Kg. di prodotto.

Art. 6

La concessionaria è tenuta inoltre all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973 n. 7, modificata ed impegnata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539 nonché dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Art. 7

Il presente Decreto regionale dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE
DI INTERESSE LOCALE

DETERMINAZIONE 11.08.2005, n. DC8/184:

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), Art. 70: - Realizzazione di

nuove strutture destinate ad Asilo Nido e Micro-Nidi presso i luoghi di lavoro – Inserimento in graduatoria Comune di Collecervino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Per tutto quanto riportato in narrativa

DETERMINA

1. di accogliere a finanziamento, la richiesta di riesame avanzata dal Comune di Collecervino, ritenuta ammissibile nella misura di € 250.000,00, per l'intervento di costruzione di un nuovo asilo nido, mediante il completamento dello stabile destinato a scuola materna ed asilo nido;
2. di assegnare al Comune di Collecervino il contributo regionale di €125.000,00, pari al 50% della somma ammissibile di € 250.000,00;
3. di dare atto che la somma di €125.000,00, trova capienza nell'impegno n. 2004/3879, assunto sul cap. 152400/C/2004 con propria Determinazione n.DC8/ 210 del 19.11.2004 e conservato nel conto dei residui del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4. di rettificare la propria determinazione n. DC8/91 del 19.04.2005 che per mero errore materiale, nella tabella riportata nel terzultimo comma della narrativa, presenta un importo di € 2.624.647,50, anziché di € 2.457.533,43, pari al totale dei contributi assegnati a ciascuna provincia;

La presente Determinazione della quale si dispone la pubblicazione sul *B.U.R.A* anche ai fini della decorrenza dei termini previsti nel Bando per l'utilizzo del contributo assegnato, integra e modifica la propria precedente Determinazione n. DC8/91 del 19.04.2005, pubblica-

ta sul *B.U.R.A* n. 26 Ordinario del 13 maggio 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Sergio Castronovo

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,
VIABILITÀ DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 22.08.2005, n. DE4/64:

Fondi di cui all'art. 8 della Legge 11.05.1999, n. 140, modificato dall'art. 31 della Legge 01.08.2002 n. 166. Revoca del contributo assegnato con D.G.R. 985/02 alla Società Monna Rosa S.r.l., Via Fonte di Putrella Liri – Cappadocia (AQ), per l'intervento di sostituzione di impianti sciaviari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di non accogliere la richiesta di proroga al termine di cui al punto 10) del Disciplinare di Concessione avanzata dalla Monna Rosa S.r.l. in data 20/11/04;
- 3) di revocare conseguentemente il contributo di €1.115.546,90 assegnato ai sensi della L. 140/99 per l'intervento composto da:
 - sostituzione sciovia "Monte Cese" con una seggiovia triposto agganciamento

fisso, costo preventivato €1.939.134,26, contributo concesso €775.653,70;

- sostituzione sciovia "La Carbonara" con nuova sciovia, costo preventivato € 544.700,64, contributo concesso € 217.880,26;
 - sostituzione "Manovia Jolly" con sciovia, costo preventivato € 305.032,36, contributo concesso €122.012,94;
- 4) di utilizzare la complessiva somma di € 1.115.546,90 così recuperata, per gli interventi di cui al 2° Bando della L.140/99 e s.m.i., approvato con D.G.R. 709/04, ai sensi del punto 2) della stessa D.G.R..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 11.07.2005, n. DF2/100:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta LAFARGE CALCESTRUZZI da ubicarsi in c.da Saletti del comune di Atesa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta LAFARGE CALCESTRUZZI per l'impianto di betonaggio, da ubicarsi in comune di Atesa (CH), c.da Saletti, così come previsto dagli elaborati tec-

nico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 5.5.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 11.07.2005, n. DF2/103:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per il punto di emissione E18 - rettifica - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta ROSSINI ubicato in comune di L'Aquila - Z.I. Bazzano. Rettifica DF2/1 del 4.1.2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di procedersi alla Rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/1 del 4.1.2005, secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 15.3.2005 (All.2), allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto e degli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 15.3.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 12.07.2005, n. DF2/104:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per i 5 punti di emissione

provenienti dalla fase di produzione del calcestruzzo - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta F.lli ADEZIO da ubicarsi in comune di Ari (CH), via Ponte di Ari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta F.lli ADEZIO per i 5 punti di emissione provenienti dalla fase di produzione del calcestruzzo, da ubicarsi in comune di Ari (CH), via Ponte di Ari, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 4.11.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 15.07.2005, n. DF2/106:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "lavorazione prodotti speciali (linee A e B) e caldaia a metano" autorizzato con ordinanza n. DF2/124 del 29.8.2001 e "preparazione sughi e linea scottatrice" autorizzato con ordinanza n. DF2/141 del 10.9.2001 - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI ubicati in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale Adriatica, 544. Rettifica q.r.e. e unificazione DF2/124 del 29.8.2001 e DF2/141 del 10.9.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Dover procedere alla unificazione delle autorizzazioni rilasciate con ordinanze n. DF2/124 del 29.8.2001 e DF2/141 del 10.9.2001, rispettivamente per gli impianti di "lavorazione prodotti speciali (linee A e B) e caldaia a metano" e "preparazione sughi e linea scottatrice tipo FEMIA", ubicati in comune di Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 544, secondo il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 12.11.2002, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti rela-

tive ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 12.11.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 19.07.2005, n. DF2/108:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "espulsione aria proveniente dalla fase di ingresso materie prime", per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta FASSA BORTOLO da ubicarsi in comune di Popoli (PE), strada provinciale per Vittorito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta FASSA BORTOLO per l'impianto di espulsione d'aria proveniente

dalla fase di ingresso materie prime, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 6.12.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 19.07.2005, n. DF2/109:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "cinghie dentate e cinghie a bordi tagliati" e "molatura dorso manicotti e profilatura cinghie scanalate" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta DAYCO EUROPE ubicato in Z.I.

**Vallecupa del Comune di Colonnella (TE).
Rinnovo D.G.R. 3321 del 16.12.1998.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Procedere al rinnovo e rettifica dell'autorizzazione concessa con D.G.R. 3321 del 16.12.1998, al fine di consentire alla ditta DAYCO EUROPE la continuazione delle emissioni in atmosfera relative agli impianti di "produzione cinghie dentate e cinghie a bordi tagliati" e "molatura dorso manicotti e profilatura cinghie scanalate", ubicati in comune di Colonnella (TE), Z.I. Vallecupa, consentendo la frequenza dei controlli alle emissioni con periodicità annuale, anche per i punti di emissione di cui alle D.G.R. n. 8445/92 e 6151/93, riportati nella tabella riassuntiva allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 6.6.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**vacante**)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 20.07.2005, n. DF2/110:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "vulcanizzazione 8° e 9° ciclo e rettifiche - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta DAYCO EUROPE ubicato in Piano della Stazza del comune di Mannoppello (PE). Rinnovo e rettifica ordinanza n. 80 del 16.3.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Procedere al rinnovo dell'autorizzazione concessa alla ditta DAYCO EUROPE con ordinanza dirigenziale n. 80 del 16.3.2000, relativa all'impianto di vulcanizzazione 8° e 9° e rettifiche, ubicato in comune di Mannoppello (PE), piano della Stazza, e alla Rettifica della stessa secondo i parametri ed i valori stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo aggiornato all'attuale situazione, migliorativo rispetto a quello autorizzato con la sopracitata ordinanza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, e nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti del servizio;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti rela-

tive ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva allegata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 02.08.2005, n. DF2/118:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "cataforesi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta ME.GA da ubicarsi in Zona Industriale - Comune di Arielli (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta ME.GA per l'impianto di cataforesi, da ubicarsi in comune di Arielli (CH), zona industriale, così come previsto

dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 11.4.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 03.08.2005, n. DF2/119:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di verniciatura a polvere coils, punti E1, E3, E4, E5 ed E16 - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15a) - della Ditta OTEFAL ubicato in comune di L'Aquila - nucleo industriale Bazzano. Rettifica DF2/175 del 4.11.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Procedere alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/175 del 4.11.2004, al fine di consentire alla ditta OTEFAL la prosecuzione delle emissioni in atmosfera, relative all'impianto di verniciatura a polvere coils, punti di emissione E1, E3, E4, E5, E16, ubicato in comune di L'Aquila - N.I. Bazzano, secondo i parametri ed i valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 28.12.2004, allegato e parte integrante del presente atto, e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 28.12.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DF2/121:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di produzione carbonato di calcio micronizzato - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 della Ditta MINERARIA ABRUZZESE ex C.C.C. Cave Carbonato di Calcio ubicato in comune di Raiano (AQ) - via Luigi Galvani 10. Rettifica DF2/104 del 14.7.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Procedere alla rettifica dell'autorizzazione concessa con DF2/104 del 14.7.2004, al fine di consentire alla ditta MINERARIA ABRUZZESE ex. C.C.C. Cave Carbonato di Calcio la prosecuzione delle emissioni in atmosfera, relative all'impianto di produzione carbonato di calcio micronizzato, ubicato in comune di Raiano (AQ), secondo i parametri ed i valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 9.6.2005, conforme alla realtà tecnica esistente, allegato e parte integrante del presente atto, e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;
- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 9.6.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**vacante**)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 04.08.2005, n. DF2/122:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di granigliatura - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta EUROPAINING s.r.l. Unità Produttiva 4, da ubicarsi in c.da Fattore 25 - comune di S. Maria Imbaro (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta EUROPAINING Unità Produttiva 4, per l'impianto di granigliatura, da ubicarsi in comune di S. Maria Imbaro (CH), c.da Fattore 25, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di Concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30.5.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**vacante**)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE TERRITORIALI

Istanza del 24.03.2005 tendente ad ottenere la concessione a derivare dal subalveo del fiume Pescara l/s. 2,21 d'acqua: Ditta PACE FRANCESCO.

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Ditta PACE Francesco con sede in Via Fosso Paradiso n. 91 nel Comune di Chieti, ha presentato istanza in data 09.03.2005, acquisita da questo Servizio in data 24.03.2005 al n. 1220, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi

di modifica ed integrazione, la concessione a derivare, dal subalveo del Fiume Pescara, l/s. 2,21 d'acqua, tramite n. 2 fossi non denominati, per uso pesca sportiva, in località Dragonara del Comune di Chieti, con restituzione delle acque derivate.

Prot. N. 4205

Chieti, 9.08.2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO
SERVIZIO ESPROPRI

Estratto determinazione n. 207 Registro II° Settore del 20.07.2005. Espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento tratto compreso in contrada Santa Maria dell'Arco del Comune di Mosciano S. Angelo (TE) – S.P. 262/DIR (ex S.S.)". Autorizzazione di spesa per la correzione dell'acconto pari all'80% dell'indennità definitiva di esproprio a favore della Società PARK HOTEL con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) – Via Papa Giovanni XXIII.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Che l'indennità definitiva per l'occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto di proprietà della Società PARK HOTEL SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo (Te) – Via Papa Giovanni XXIII, che ha condiviso l'indennità offerta ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001, comprensiva delle indennità aggiuntive, delle maggiorazioni previste

dalla legge in caso di cessione volontaria, dei soprassuoli, dei frutti pendenti e delle opere legittimamente realizzate nonché del deprezzamento della parte residua e della indennità di occupazione è stabilita come di seguito:

Ditta n. 41:

- 1) Società PARK HOTEL SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo, cf 00745890673 proprietà per 1000/1000; immobili distinti in Catasto Terreni del comune di Mosciano Sant'Angelo (Te) al Foglio 45, p.lla 61 - superficie di esproprio mq. 4320; indennità definitiva di esproprio €52.000,00.

Omissis

- 4) Di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001, che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul *B.U.R.A.* dando atto che, ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione e con atto successivo si procederà alla liquidazione e al pagamento diretto dell'acconto pari all'80% dell'indennità definitiva di espropriazione alla Società PARK HOTEL SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo (Te) – Via Papa Giovanni XXIII, P. Iva 00745890673 .

Omissis

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

COMUNE DI ATRI (TE)
SETTORE IV – URBANISTICA E AMBIENTE

Variante Parziale al PRG per ampliamento zona produttiva C.da Stracca e modifica art. 42 NTA.

Si rende noto che la Variante parziale al PRG di Atri per ampliamento zona produttiva c.da Stracca e modifica art. 42 NTA è stata approvata con delibera di C.C. n. 40 del 03.08.2005, immediatamente esecutiva.

Atri, lì 8.08.2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
URBANISTICA E AMBIENTE
Arch. Gino Marcone

COMUNE DI FRAINE (CH)
Approvazione definitiva Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 18/83 nel testo in vigore,

Visto l'art. 43 della Legge Regionale 03.03.1999 n. 11, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2005 è stato approvato definitivamente il Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.)

Fraine, 10.08.2005

IL RESP. DEL SERV. TECNICO
Dr. Arch. Marcello Liberatore

COMUNE DI GIULIANOVA (TE)
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E LL.PP.

Espropriazione pubblica utilità. Decreto rep. N. 6359 del 28.7.2005. Estratto del decreto di esproprio delle aree occorrenti per lavori di "Sistemazione Via Grado con l'allargamento in prossimità dell'incrocio con Viale Orsini".

(Art. 23, D.P.R. 8.6.2001, n. 327; D.Lgs. 27.12.2002, n. 302)

Con decreto n. 6359, in data 28.7.2005, è stata disposta a favore del Comune di Giulianova e per i lavori in oggetto, l'espropriazione delle aree così distinte:

- fg. 9, p.lla 434, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, cons. 5,5 indirizzo: Viale Orsini, n. 78, p.T;
- fg. 9, p.lla 434, sub 2, Cat. C/1, cl. 5, cons. 2,3 indirizzo: Viale Orsini, n. 80, p.T;
- fg. 9, p.lla 434, sub 3, Cat. C/1, cl. 5, cons. 5,0 indirizzo: Viale Orsini, n. 82 - n. 84, p.T;
- fg. 9, p.lla 434, sub 4, Cat. A/2, cl. 2, cons. 7,5 indirizzo: Viale Orsini, n. 78, p.1;

di cui da occupare una porzione di area urbana di mq 40,00, su cui insiste il predetto fabbricato di proprietà del Sig. Falconi Di Francesco Saverio, nato a Teramo il 16.01.1930;

Somma offerta €4.000,00.

L'area di cui sopra diventa di proprietà del Comune di Giulianova libera da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi alla stessa possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio di Registro di Giulianova;
- trascritto, in termini di urgenza, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Teramo;

- pubblicato, per estratto, sul sito Internet dell'Ente e sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, nonché trasmesso alla Regione stessa.

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Strobbe

COMUNE DI ORICOLA (AQ)
Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione per residenze turistiche convenzionato in Zona C3 – loc. Valighieri.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale n. 18/83, nel testo in vigore, ai fini dell'efficacia dell'atto di pianificazione urbanistica

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione convenzionata in Zona C3 – loc. Valighieri.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO
Arch. Tarquinio Del Matto

COMUNE DI ORICOLA (AQ)
Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione per residenze turistiche convenzionato in Zona C4 – loc. Pezzetagnie – comparti 3 e 4.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale n. 18/83, nel testo in vigore, ai fini dell'efficacia dell'atto di pianificazione

urbanistica

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2003, divenuta esecutiva ai sensi di legge ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione convenzionata per residenze turistiche zona C4 – loc. Pezzetagnie – comparti 3 e 4.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO
Arch. Tarquinio Del Matto

COMUNE DI ROSCIANO (PE)
Realizzazione ristorante con annesso residence in località Piano di Coccia, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. – Ditta: Oasi del Nora di Volponi Michele & C. s.a.s.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA

per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 nel testo in vigore e ai fini dell'efficacia della pianificazione urbanistica

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 25 del 25.07.2005 è stata approvata la proposta di variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione dell'intervento in epigrafe.

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA
f.to Dott. Ing. Tullio Santroni

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI (PE)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2005. Lavori per l'ampliamento di un fabbricato adibito ad attività commer-

ciale in variante allo strumento urbanistico. Ditta Bar Classic di Gizzarelli Roberto. Art. 5 DPR n. 447/1998 modificato dal DPR n. 400/2000 e art. 7 Regolamento SUAP.

Omissis

Si allontana dalla seduta il consigliere comunale Gizzarelli. Presenti n. 11. Relaziona il consigliere Caldarelli in qualità di assessore all'urbanistica;

Premesso:

Che in data 15/04/2005 al prot.n. 5786 la ditta "Bar Classic" nella persona di Gizzarelli Roberto, in qualità di titolare legale rappresentante, ha presentato allo sportello unico associato dei Comuni del comprensorio Pescara di cui il Comune capofila è quello di Collecorto, la richiesta per l'intervento di "Ampliamento dell'attività commerciale sito in Via San Clemente in Torre de' Passeri in Variante allo Strumento Urbanistico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e suc. mod. int." attività sita in via San Clemente del Comune di Torre de' Passeri" corrispondente al foglio n° 7 particella n° 2483 (ex 1589);

Che lo sportello unico con nota n° 5786 del 15/04/2005, al fine dell'avvio del procedimento ha trasmesso al Comune di Torre de' Passeri tutta la documentazione presentata dalla suddetta ditta, richiedendo l'assenso a procedere ad una variazione allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/2000, considerato che l'intervento proposto e segnatamente l'ampliamento, contrasta con il vigente P.R.E., in quanto l'area ove andrà ubicato l'ampliamento non ha caratteristiche volumetriche, e che il fabbricato sede dell'attività esistente è soggetto alla sola ristrutturazione edilizia con ampliamenti volumetrici una -tantum inferiori a quanto richiesto dalla ditta BAR CLASSIS; (come da nota del Collaboratore dell'Ufficio Tecnico del 18/05/2005 e

dal Segretario Comunale facente funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico prot. n. 3150 del 20.05.2005);

Atteso che a norma dell'art. 5 comma 4 del regolamento SUAP, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della domanda del 15/04/2005 al prot. n. 5786 della ditta "Bar Classic", n. albo 135 del 20/04/2005;

Che con nota n. 3151 del 20.05.2005 è stato trasmesso allo Sportello Unico da parte del Sindaco, il parere favorevole del Sindaco all'avvio della procedura in applicazione dell'art. 5 del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/2000 e ai sensi dell'Art. 7 del regolamento SUAP per l'opera in esame;

Che con Decreto del 29/06/2005, prot. n. 6195, il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive ha disposto la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del Regolamento vigente, e dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., e art. 7 del Regolamento SUAP;

Che con nota dello S.U.A.P. del 29/06/2005, prot. n. 6196, sono stati trasmessi agli Enti Terzi interessati alla Conferenza copia degli elaborati grafici nonché relazioni tecniche prodotti dalla società istante;

Atteso che a norma dell'art. 5 comma 8 del regolamento SUAP, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante affissione di manifesti murali della convocazione della Conferenza dei Servizi, n. albo 231 del 05/07/2005;

Che con nota n. 6400 del 27/07/2005 la SUAP ha trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi della seduta del 27/07/2005, con il quale visti i pareri acquisiti dagli Enti, nel corso della riunione, il presidente, dichiara la Conferenza dei Servizi conclusa favorevolmente, pur in assenza del parere della Provincia di Pescara Settore Viabilità, e fatte salve le successive determinazioni del Consi-

glio Comunale del Comune di Torre de' Passeri;

Che con nota del 28/07/2005 prot. n. 35959 ed acquisita al protocollo Comunale n. 4771 del 29/07/2005, la Provincia di Pescara Ufficio Concessioni ha espresso parere favorevole all'intervento di cui all'istanza della Ditta BAR CLASSIC;

Ritenuto di poter provvedere ad adattare la variazione al P.R.E. per le motivazioni sopra esposte;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione;

Visto il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio dei compiti dello Sportello Unico per le attività produttive dell'associazione tra i Comuni della provincia di Pescara;

Vista la legge 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 340 del 24/04/2000;

Visto il DPR n. 447 de 20/10/1998 così come modificato dal DPR n. 440 del 07/12/2000;

Vista la L.R. n. 18 del 12/04/1983 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese presa per alzata di

mano da numero _____11___ presenti e votanti:

Voti favorevoli n. _____11___ – Contrari n. _____0___ – Astenuti n. _____0___

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale presupposto e motivazione;
2. di approvare, ai sensi dell'Art. 5 del DPR 447/98 in variante alle vigenti prescrizioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla ditta "Bar Classic" nella persona di Gizzarelli Roberto, in qualità di titolare legale rappresentante, per l'intervento di "Ampliamento dell'attività commerciale sito in Via San Clemente in Torre de' Passeri in Variante allo Strumento Urbanistico ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e suc. mod. int." attività sita in via San Clemente del Comune di Torre de' Passeri" corrispondente al foglio n° 7 particella n° 2483 (ex 1589);
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.* dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con la seguente votazione separata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000: voti favorevoli n.11

Contrari n. _____0___ – Astenuti n. _____0___

omissis